

OGGETTO:

**APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI CAPOLUOGO E FRAZIONI**



COMUNE DI LOIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO PER
L'EROGAZIONE E LA FRUIZIONE
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI
CAPOLUOGO E FRAZIONI**

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI CAPOLUOGO E FRAZIONI**

- Articolo 1 - **OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**
- Articolo 2 - **FUNZIONARIO RESPONSABILE**
- Articolo 3 - **FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO**
- Articolo 4 - **OGGETTO DEL SERVIZIO**
- Articolo 5 - **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**
- Articolo 6 - **MODALITA' DI FORNITURA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**
- Articolo 7 - **RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO**
- Articolo 8 - **MODALITA' DI INVIO DELLE BOLLETTE**
- Articolo 9 - **IMPIANTI**
- Articolo 10 - **DURATA DEL CANONE**
- Articolo 11 - **PAGAMENTO DEL CANONE**
- Articolo 12 - **ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA**
- Articolo 13 - **VOLTURA O SUBENTRO DELL'UTENZA**
- Articolo 14 - **DECESSO DELL' INTESTATARIO**
- Articolo 15 - **VARIAZIONI DELL'UTENZA DIVERSE DALLA VOLTURA**
- Articolo 16 - **IRREPERIBILITA' O TRASFERIMENTO DELL'INTESTATARIO**
- Articolo 17 - **CESSAZIONE DELL'UTENZA**
- Articolo 18 - **TRASFERIMENTO DI SALMA IN ALTRA TOMBA/LOCULO/OSSARIO**
- Articolo 19 - **ALLACCI ABUSIVI E DIVIETI**
- Articolo 20 - **AZIONI DI TERZI**
- Articolo 21 - **NORME FINALI**

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il Presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva presso i Cimiteri Comunali di Loiano capoluogo e frazioni.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:

- il servizio di illuminazione delle lampade votive, che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe di famiglia, loculi e ossari;
- i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
- le modalità di riscossione ed il contenzioso;
- l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Il Funzionario Responsabile coincide con il Responsabile di Area al cui interno è collocato il Servizio di gestione illuminazione votiva - parte amministrativa.

Art. 3 – FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale provvede direttamente in economia alla gestione del servizio di illuminazione votiva su tombe, loculi e ossari posti nei Cimiteri del Comune di Loiano.

Art. 4 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nella predisposizione, su richiesta dell'utente, dell'impianto elettrico e nell'installazione di una lampada votiva presso tombe, loculi, ossari, ed è comprensivo delle spese per il consumo di energia elettrica, dei ricambi delle lampade guaste e dell'attività di manutenzione.

L'impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, ossari è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale o suo avente causa con le modalità specificate negli articoli seguenti.

Art. 5 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe del servizio relative ad allaccio e canone annuale sono deliberate dalla Giunta Comunale considerando i costi per la gestione del servizio.

Art. 6 – MODALITA' DI FORNITURA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove tecnicamente possibile.

I lavori per l'attivazione dell'utenza sono eseguiti dal personale addetto mediante applicazione dell'apparecchio illuminante su tomba/loculo/ossario, dove è stato predisposto l'allaccio alla rete elettrica.

Sarà cura dell'utente segnalare all'ufficio competente eventuali guasti o necessarie sostituzioni della lampada installata per malfunzionamenti o usura della stessa, in modo tale da poter inviare entro e non oltre dieci giorni lavorativi il personale addetto presso il cimitero per i controlli sulle posizioni e il ripristino del corretto funzionamento.

Tale comunicazione sarà necessaria anche quando verranno effettuate su loculi/ossari/tombe operazioni che prevedano lo smontaggio e il montaggio della lastra di chiusura per l'inserimento di resti o ceneri all'interno di essi.

Il servizio è fornito in abbonamento annuale mediante pagamento della tariffa prevista per l'allaccio che dà diritto all'attivazione del servizio di illuminazione, oltre al canone annuale da corrispondere in fase di emissione del ruolo.

Le bollette relative al canone annuale vengono di norma inviate nel mese di settembre di ciascun anno, con scadenza il 31 ottobre. Il pagamento sarà dovuto con le modalità previste al successivo art. 11.

La durata minima dell'abbonamento è fissata in anni 1 e il servizio si intende tacitamente rinnovato qualora non pervenga da parte dell'utente apposita domanda di disdetta, che deve essere presentata tramite la compilazione di apposito modulo predisposto dal comune per la cessazione.

La rinuncia al servizio deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

L'erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per l'intero arco della giornata, a meno di guasti o lavori, in tal caso l'interruzione sarà limitata ai tempi tecnici strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza per il funzionamento degli impianti.

Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore come sospensione dell'erogazione da parte del gestore rete elettrica, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.

L'amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade, causato da terzi.

Art. 7 – RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

La richiesta di allacciamento sarà compilata dall'utente su modulo predisposto dal Comune.

La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve obbligatoriamente contenere:

- dati anagrafici completi dell'intestatario del contratto (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza)
- recapito telefonico e l'indirizzo e-mail del richiedente (se disponibile);
- cimitero di riferimento, con indicazione precisa della collocazione in cui il loculo si trova all'interno di esso;
- il nominativo del/dei defunto/i o eventuale numero della tomba, loculo o ossario per cui viene richiesta l'installazione della lampada di illuminazione votiva;

All'atto della firma sull'istanza di allacciamento il richiedente si dichiara a conoscenza della disciplina contenuta nel presente Regolamento, che stabilisce i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio.

L'istanza debitamente protocollata sarà utilizzata dal competente ufficio per l'attivazione dell'allacciamento e ai fini della riscossione, nonché per tutti i successivi rapporti.

Il richiedente è tenuto altresì a versare un canone annuale, come meglio dettagliato al successivo articolo 11.

Art. 8 – MODALITA' DI INVIO DELLE BOLLETTE

A seguito richiesta di allaccio l'ufficio competente provvederà ad inviare in fase di ruolo o successivamente alla ricezione della domanda, le bollette in differenti modalità:

- ove possibile, via posta elettronica certificata o via posta elettronica ordinaria agli utenti di cui si dispongono gli indirizzi pec/e-mail personali;
- via posta ordinaria all'indirizzo di residenza dichiarato dall'intestatario.

Art. 9 – IMPIANTI

L'attivazione del servizio è eseguita esclusivamente dal Comune, che si occupa del collegamento della corrente elettrica, della fornitura e posa delle lampade, e della successiva manutenzione, il tutto effettuato con cura ma nella maniera più semplice, escludendo

qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

Art. 10 – DURATA DEL CANONE

La durata minima delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare.

Nel primo anno in cui si chiede l'allaccio della lampada potranno verificarsi le due seguenti casistiche:

- Se la richiesta di allacciamento da parte dell'utente avviene prima dell'emissione del ruolo relativo all'anno in corso (quindi indicativamente prima del mese di settembre), il concessionario riceverà la bolletta (comprensiva dei costi di allaccio e canone annuo riproporzionato al periodo di utilizzo) successivamente rispetto all'attivazione del servizio.
- Se la richiesta di allacciamento da parte dell'utente avviene dopo l'emissione del ruolo, il concessionario riceverà, nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione del contratto, la bolletta a saldo (comprensiva dei costi di allaccio e canone annuo riproporzionato al periodo di utilizzo).

In entrambi i casi di cui sopra, il canone annuale verrà conteggiato sui giorni residui che intercorrono tra la data della richiesta e la fine dell'anno solare.

L'inizio della fornitura di energia elettrica verrà effettuata al più tardi entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.

La durata dell'utenza si intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso se l'interessato non ne avrà dato disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La disdetta deve essere comunicata utilizzando il modello di cessazione predisposto dal Comune. La cessazione dell'utenza comunicata in corso d'anno avrà sempre e comunque decorrenza al 31 dicembre dell'anno in corso indipendentemente da quando verrà inviata la richiesta, salvo i casi di decesso dell'intestatario così come disciplinato dall'art 17.

Art. 11 – PAGAMENTO DEL CANONE

Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, esso tiene conto dei costi per il consumo di energia elettrica, i ricambi delle lampade guaste, le attività di manutenzione e di vigilanza della rete, nonché per la gestione della tariffazione e dei rapporti con gli utenti.

Il canone annuo dovuto per ogni singola lampada di illuminazione votiva non è frazionabile, pertanto ad ognuna di esse deve corrispondere un unico e solo intestatario.

Il canone dovrà essere pagato ogni anno utilizzando la piattaforma PagoPa di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e la scadenza del pagamento, ove non diversamente indicato, è fissata di norma al 31 ottobre di ogni anno.

Superato detto termine, senza che l'utente abbia provveduto alla regolarizzazione, il Comune provvederà ad inviare un sollecito tramite raccomandata A/R o PEC; qualora non si provveda al pagamento nemmeno a seguito del sollecito, il servizio verrà sospeso e verranno recuperate coattivamente le somme non versate.

In caso di interruzione del servizio per tardivo o omesso pagamento oltre il termine, il Comune si riserva il diritto di ripristinare la luce votiva staccata all'utente moroso solo dopo il versamento delle spese di riallacciamento, del canone annuo residuo e delle eventuali annualità pregresse insolute.

Nel caso in cui l'intestatario della bolletta, per mero errore, provveda al pagamento doppio del canone annuale potrà richiedere, o la compensazione con il canone dovuto per l'anno successivo o in alternativa il rimborso del maggior versamento.

Art. 12 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

Qualora il concessionario non dovesse provvedere al pagamento del sollecito notificato

tramite raccomandata A/R o PEC, si attiveranno le procedure di riscossione coattiva disciplinate dal vigente regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 13 – VOLTURA O SUBENTRO DELL'UTENZA

La voltura/subentro dell'utenza può essere richiesta dal nuovo intestatario dell'abbonamento, nel caso in cui si voglia modificare il soggetto pagatore del canone annuale. La voltura è obbligatoria in caso di decesso dell'intestatario, (a meno che non si decida di cessare il servizio) e tale caso è dettagliato al successivo articolo 14.

Le suddette variazioni devono essere comunicate all'ufficio competente, sottoscrivendo il modello di domanda di voltura predisposto dal Comune. In esso dovranno essere indicati chiaramente:

- cimitero di riferimento, con indicazione precisa della collocazione in cui il loculo si trova all'interno di esso;
- il numero della tomba/loculo/ossario di cui si chiede la voltura;
- eventuale defunto presente all'interno della tomba/loculo/ossario;
- i dati anagrafici completi, nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza del nuovo intestatario;
- recapito telefonico ed e-mail del richiedente.

Art. 14 – DECESSO DELL' INTESTATARIO

In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva gli eredi/parenti/aventi causa sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione o cessazione dell'utenza.

Resta comunque a carico dei discendenti diretti, eredi o aventi diritto quanto dovuto dal defunto relativamente all'allaccio e al canone insoluto ancora da versare.

Art. 15 – VARIAZIONI DELL'UTENZA DIVERSE DALLA VOLTURA

Le variazioni nell'utenza diverse dalla voltura possono riguardare modifiche da apportare all'anagrafica, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'indirizzo di residenza o indirizzo e-mail dell'intestatario cui inviare la bolletta;

Le suddette variazioni devono essere comunicate tempestivamente all'ufficio competente.

Art. 16 – IRREPERIBILITA' O TRASFERIMENTO DELL'INTESTATARIO

Le bollette che ritornano al Comune per irreperibilità o trasferimento dell'intestatario e per le quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui agli artt. 14 e 15 da parte dell'interessato o, di chi per esso, saranno soggette a controlli da parte dell'ufficio; qualora non sia possibile reperire l'intestatario o l'erede/parente/avente causa avrà luogo all'interruzione del servizio, senza ulteriori comunicazioni.

L'eventuale riallacciamento dell'utenza è disciplinato dagli art. 7 e 11.

Art. 17 – CESSAZIONE DELL'UTENZA

La disdetta deve essere redatta con apposito modulo predisposto dal Comune e presentato entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno dall'utente intestatario del servizio o aventi causa. La disdetta del servizio in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso. L'interruzione del servizio di illuminazione votiva avrà decorrenza dal 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la disdetta, salvo i casi di decesso dell'intestatario, nel cui caso la cessazione dell'utenza avverrà prima della bollettazione annuale.

Art. 18 – TRASFERIMENTO DI SALMA IN ALTRA TOMBA/LOCULO/OSSARIO

Nel caso in cui una salma, nel cui loculo/ossario/tomba, sia attiva una luce votiva, venga traslata all'interno del cimitero, e per la quale si intenda conservare l'utenza è necessario disdire l'utenza in essere e richiedere un nuovo allaccio nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento.

Nel caso in cui all'interno di loculo/ossario/tomba, in cui è presente la luce votiva, venga inserito, previa asportazione della lastra di chiusura, nuovo resto o cenere di altro defunto, sarà cura dell'utente comunicare all'ufficio la data in cui il marmo sarà riposizionato nel loculo/ossario/tomba dalla pompa funebre o marmista, in modo tale da poter effettuare il ripristino dell'illuminazione interrotta per eseguire l'operazione di inserimento richiesta.

Nel caso in cui la posizione venga liberata per rinuncia alla concessione del manufatto è necessario darne comunicazione all'ufficio, al fine di apportare la modifica e procedere all'interruzione del servizio di illuminazione votiva.

Art. 19 – ALLACCI ABUSIVI E DIVIETI

E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere l'energia elettrica o fare quant'altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. È altresì vietato agli utenti eseguire o fare eseguire sul proprio manufatto (loculo, o altro) lavori che possono interessare l'impianto elettrico, senza avvertire tempestivamente e preventivamente il Comune.

I concessionari delle tombe di famiglia possono a loro discrezione, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune, provvedere alla realizzazione dell'impianto elettrico all'interno delle stesse e ne rimangono responsabili. In ogni momento dovrà essere possibile l'accesso alla tomba per controlli o eventuali interventi.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo qualunque altra eventuale azione civile o penale.

In caso di allaccio abusivo è possibile procedere alla regolarizzazione della posizione a seguito di presentazione di apposita istanza di allacciamento e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

Art. 20 – AZIONI DI TERZI

Chi effettua istanza di allacciamento o variazione o disdetta al servizio s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando sia raggiunto un accordo fra le parti o sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 21 – NORME FINALI

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 luglio e sostituisce il precedente regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/02/1968.

Il presente regolamento potrà essere oggetto di successive modifiche, in tal caso le stesse verranno applicate anche a coloro che già usufruiscono del servizio di illuminazione votiva, dalla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.